

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE – PORTI DI TRIESTE E MONFALCONE

CAPITOLATO D'ONERI

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto ha per oggetto lo svolgimento e del servizio di brokeraggio assicurativo e di consulenza assicurativa a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005.

ART. 2 - DURATA DELL'INCARICO

La durata dell'Appalto è pari ad anni 4 con decorrenza 01/08/2020 e con scadenza 31/07/2024, senza obbligo di disdetta da parte dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale.

Ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 il contratto potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni già concordate o più favorevoli per la stazione appaltante.

In ogni ipotesi di cessazione del servizio, sia per naturale scadenza, sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso di cui agli artt. 108 e 109 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i, il Broker in carica si impegna alla continuazione del rapporto contrattuale al fine di consentire l'espletamento delle procedure di gara volte all'individuazione del nuovo contraente, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, e comunque fino a quando non sarà terminato il passaggio delle consegne con il nuovo aggiudicatario del servizio.

ART. 3 – IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO

L'importo posto a base d'asta della presente procedura di gara, al netto di tasse e imposte, è pari a € 100.000,00 (centomila/00) – Il suddetto valore è stato calcolato applicando ai premi delle polizze assicurative in essere la percentuale del 15%, oltre un arrotondamento. Tale importo è stato successivamente moltiplicato per il periodo di durata dell'appalto (4 anni) al netto delle regolazioni.

Il portafoglio assicurativo, alla data di pubblicazione della presente procedura di gara, è costituito dalle seguenti polizze:

- 1) Polizza all risks property: € 175.999,04
- 2) Polizza Cyber Risk: € 108.000,00
- 3) Polizza infortuni dirigenti: € 15.599,92
- 4) Polizza flotta: € 6.162,64 (28.02.2020 – 28.02.2021)
- 5) Polizza RC Ambientale: € 65.000,00
- 6) Polizza RCT/O: € 138.600,0
- 7) Polizza RC Patrimoniale/Professionale: € 51.000,00

- 8) Polizza Tutela Legale: procedura di gara in corso di esecuzione;
- 9) Polizza morte e invalidità: € 9.847,60 (01.01.2020 - 31.12.2020)
- 10) Polizza “volo dipendenti”: € 3.428,59 (annualità 2020)

Ai fini del presente appalto non sono previsti rischi da interferenza di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. (D.U.V.R.I.). Pertanto gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenza sono pari ad € 0,00 (Euro zero/00).

ART. 4 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il servizio di brokeraggio di cui al presente capitolato d'appalto non comporta per l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale alcun onere diretto, né presente né futuro per compensi, rimborsi o quant'altro in quanto il Broker verrà remunerato, secondo consuetudine di mercato, per il tramite delle compagnie di assicurazione con le quali sono o verranno stipulate con l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale le polizze assicurative ricadenti nel relativo portafoglio assicurativo.

In caso di passaggio del servizio di brokeraggio da un Broker ad un altro, ai contratti assicurativi in corso od in fase di stipulazione si applicheranno le norme del vigente Codice deontologico di autoregolamentazione approvato dall'Assemblea dell'Associazione di Categoria Brokers di Assicurazione e riassicurazione (A.I.B.A.), salvo diverso accordo tra gli stessi Brokers, senza alcuna responsabilità in capo all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale.

La remunerazione viene calcolata applicando le percentuali di provvigione utilizzate per le coperture assicurative in corso nella misura del 15% (quindici per cento) per tutte le polizze.

Tale provvigione troverà applicazione in occasione del collocamento di nuovi rischi assicurativi ovvero al momento del piazzamento di contratti esistenti, successivamente alla scadenza del loro termine naturale o all'eventuale risoluzione anticipata degli stessi.

Il Broker affidatario ha diritto di trattenersi le provvigioni di intermediazione dai premi di assicurazione all'atto del loro pagamento. L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale non risponderà di eventuali inadempimenti delle compagnie di assicurazione nei confronti del Broker affidatario.

Il Broker non potrà richiedere altri compensi, integrazioni o rimborsi di qualsiasi natura, al di fuori della remunerazione stabilita nel presente capitolato.

Sarà onere del Broker predisporre un'adeguata “clausola Broker” da inserire nelle bozze dei capitolati di polizza, e nei successivi contratti assicurativi, nella quale oltre ad essere indicate le percentuali di provvigione offerte siano disciplinate le modalità di liquidazione dei compensi.

L'eventuale mancato inserimento delle suddette clausole è di esclusiva responsabilità del Broker senza che, in alcun modo, possa essere in tal senso chiamata a rispondere l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale.

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, altresì, non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti da parte delle compagnie assicurative.

Il Broker maturerà il diritto ad incassare le provvigioni di propria spettanza sui premi assicurativi a far data dalla prima scadenza utile dei contratti assicurativi in corso.

Nessuna provvigione né alcuna altra tipologia di compenso spetterà al Broker nel caso in cui l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale ritenga di non procedere alla stipula dei contratti di assicurazione.

Il Broker non potrà chiedere alle compagnie assicurative incrementi sulle percentuali di provvigione offerte in sede di gara.

ART. 5 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO DA PARTE DEL BROKER AGGIUDICATARIO

Il Broker aggiudicatario si impegna, per effetto della sottoscrizione del contratto di appalto di cui alla procedura di gara alla quale il presente capitolato d'oneri si riferisce, all'esecuzione in favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale di tutti i servizi e/o prestazioni di seguito elencate e distinte per macro categorie di riferimento.

Analisi dei rischi dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale

Identificazione, analisi e valutazione delle situazioni di rischio gravanti sull'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, sui suoi Dirigenti, dipendenti e sulle altre persone di cui la stessa Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale si avvale, a qualunque titolo, per lo svolgimento delle proprie attività e servizi.

Individuazione e segnalazione di eventuali coperture assicurative mancanti ed impostazione di apposito programma al riguardo nonché aggiornamento e/o modifica dei contratti assicurativi in corso ai fini di conservare e/o migliorare nel tempo la loro efficacia e convenienza, sia sotto il profilo di copertura dei rischi, sia sotto il profilo economico, nel rispetto dei vincoli di spesa imposti dalle normative di finanza pubblica vigenti in materia.

Verifica annuale sulla corretta applicazione iniziale di eventuali scoperti e/o franchigie.

Analisi e valutazione costante delle polizze assicurative esistenti, ai fini della valutazione circa la loro idoneità a coprire i rischi connessi a tutte le attività istituzionali dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale e nell'ottica della migliore efficacia ed economicità delle stesse.

Effettuazione di proposte scritte e di eventuali aggiornamenti e revisioni delle polizze assicurative in essere in ragione dell'emanazione di nuove normative, dei mutamenti del mercato assicurativo, di ogni altra eventuale esigenza insorta anche a seguito di evoluzioni giurisprudenziali in materia, anche con riferimento al monitoraggio costante dei costi delle polizze assicurative esistenti e valutazione costi/benefici delle medesime.

Gestione Sinistri

Assistenza continuativa nella completa gestione dei sinistri attivi e passivi in tutte le fasi di trattazione degli stessi (dalla denuncia alla successiva fase di trattazione con le compagnie assicurative), fatta salva la piena facoltà dell'Ente di accettare o meno le liquidazioni dei sinistri che verranno di volta in volta proposte, con valutazione trimestrale dell'andamento dei sinistri in cui è coinvolta l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale mediante la produzione di

report indicanti dati numerici relativi a detti sinistri (n. sinistri, ammontare liquidazioni effettuate) e dati descrittivi degli stessi (andamento della sinistrosità e stato dei sinistri aperti).

Assistenza nella trattazione dei sinistri occorsi durante il periodo contrattuale nonché per quelli pendenti alla data di conferimento dell'incarico, verifica circa il corretto e tempestivo pagamento da parte delle Compagnie assicurative degli indennizzi dovuti nonché la trasmissione del report periodico sull'andamento dei sinistri e delle riserve.

Consulenza nelle attività di Risk Management, ivi compresa la predisposizione di adeguata reportistica e analisi dettagliata sui sinistri nella quale siano indicati i fattori di criticità/frequenza utili all'individuazione di adeguati e specifici piani di intervento.

Elaborazione di una banca dati informatica contenente i dati significati delle pratiche di sinistro nei quali è causa l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale.

Messa a disposizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale di un servizio telematico che agevoli l'Autorità stessa nell'attività di monitoraggio sullo stato dei sinistri per i quali è parte attiva/passiva, relativamente a tutte le polizze in essere, in ordine alle varie fasi e casistiche che possono evidenziarsi (a titolo esemplificativo: apertura, riserva, contenzioso, chiusura; quest'ultima con indicazione dell'ammontare dell'eventuale franchigia corrisposta).

Consulenza

Costante supporto in materia assicurativa al personale referente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, anche mediante un'attività informativa in caso di modifiche legislative e/o giurisprudenziali. Tale attività si esplicherà, altresì, attraverso assistenza da fornirsi agli uffici dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale nell'individuazione delle garanzie e delle coperture assicurative da richiedere agli appaltatori di lavori, forniture e servizi pubblici, nonché assistenza per la verifica delle garanzie e coperture assicurative da questi presentate a seguito di aggiudicazione.

Consulenza ed assistenza a favore dei dirigenti e dipendenti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, qualora ne facciano richiesta, in ordine ai rischi assicurativi di categoria nei vari settori di interesse e alla sottoscrizione da parte degli stessi di autonome coperture assicurative, individuali e a proprio carico, quali polizza TCM, Infortuni, Rimborso spese mediche, RC Patrimoniale, Colpa Grave e Danno Erariale e tutte quelle che, se del caso, si rendessero necessarie.

Consulenza e assistenza in favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale su ogni altra situazione e materia avente interesse di natura assicurativa.

Consulenza, valutazione dei rischi, analisi dei contratti assicurativi e predisposizione di appropriata relazione inerente le società controllate e/o collegate dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale.

Resa di pareri scritti in riscontro alla formulazione di quesiti di tipo assicurativo entro il termine di n. 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla data di richiesta del parere. Il mancato e/o tardivo riscontro alla richiesta di parere comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 13 del presente Capitolato.

Portafoglio assicurativo

Elaborazione di un piano assicurativo ottimale, completo, organico e razionale, da elaborarsi tenendo conto del mercato assicurativo, della valutazione dei rischi, della stima dei valori e delle indicazioni di budget fornite dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale.

Presa in carico, analisi dettagliata, ed eventuale rimodulazione del portafoglio assicurativo previa predisposizione di un progetto finale finalizzato all'ottimizzazione delle coperture assicurative e la razionalizzazione dei costi a carico dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale.

Gestione dei contratti assicurativi, controllo sull'emissione delle appendici, scadenze dei ratei ed ogni altra attività di natura amministrativo – contabile.

Conduzione di indagini di mercato in previsione della sottoscrizione di nuovi contratti assicurativi.

Procedure di gara aventi ad oggetto polizze assicurative

Revisione degli attuali capitolati tecnici e redazione di un “contratto tipo” di polizza per ogni ramo di rischio, comprensivo di condizioni particolari aggiuntive all'uso necessarie, e con l'attribuzione dei corretti massimali, della stima dei valori, nonché della quantificazione di massima della spesa complessiva occorrente, finalizzata all'ottimizzazione delle coperture ed alla limitazione dei costi a carico dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale.

Assistenza nella predisposizione dei capitolati speciali di appalto e dei bandi di gara per l'affidamento delle coperture assicurative che saranno oggetto di gara, con indicazione della durata del singolo contratto (anche in base all'andamento del mercato assicurativo) e del valore del premio da indicare quale base d'asta più conveniente per l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, e opportunamente aggiornati in coerenza con l'evoluzione legislativa e di mercato.

Consegna del materiale utile all'espletamento della gara (bozze, statistiche, annotazioni ecc.) in formato editabile in tempi utili a consentire la ricollocazione del rischio da parte dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale e, pertanto, entro e non oltre il termine di 90 (novanta) giorni prima della data prevista per la pubblicazione del bando relativo alla gara di cui si tratta. La mancata e/o tardiva consegna del materiale comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 13 del presente Capitolato.

Supporto ed assistenza in tutte le fasi di gara, ivi compresa quella di esecuzione del contratto, e, ove richiesto, redazione di apposita relazione di analisi tecnica ed economica in ordine alle offerte pervenute dalle varie compagnie.

Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche alle procedure di gara condotte tramite piattaforme telematiche.

Corsi di formazione

Definizione, elaborazione ed espletamento di corsi di formazione per il personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale che collabora nella gestione delle problematiche di natura assicurativa, anche su argomenti specifici indicati dalla stessa Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, nonché approfondimenti su temi ritenuti di particolare interesse con adeguato piano di aggiornamento a cadenza semestrale.

Costante aggiornamento dei dipendenti preposti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale da condursi, ove ritenuto opportuno, mediante corsi di formazione all'uopo da elaborarsi, in ordine alle problematiche ed alla legislazione RCT, CAR – EAR, Postuma decennale, RC Professionale, e fideiussione da richiedersi ai fornitori di beni e servizi ed agli esecutori dei lavori pubblici appaltati dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale.

Valutazione Patrimonio Immobiliare e Mobiliare

Assistenza tecnica all'effettuazione della stima, a fini assicurativi, del valore a nuovo e del valore d'uso del complesso dei beni mobili e immobili a qualunque titolo amministrati dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale.

La stima dei beni di cui al comma 1 andrà elaborata per il tramite di società altamente qualificate nel settore al fine di:

- a) consentire una corretta attribuzione e valorizzazione dei beni da inserire nelle polizze assicurative ed evitare così l'applicazione della c.d. "regola proporzionale" di cui all'articolo 1907 del Codice Civile;
- b) fornire un elenco dettagliato dei beni da assicurare per conseguire tempi rapidi di accertamento delle perdite subite in caso di sinistro e, quindi, tempi rapidi di liquidazione del danno;
- c) permettere un facile aggiornamento dei valori.

Colpa grave

Il Broker si impegna ad intermediare, a favore dei Dirigenti e dei Dipendenti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, programmi assicurativi ad adesione volontaria e distinti da quelli dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale stessa, per tutelare tali soggetti nello svolgimento della propria attività professionale.

Il Broker gestisce tali attività con strumenti interoperabili che consentono la totale autonomia nella condivisione delle informazioni e della stipula della polizza di cui al comma 1 del presente articolo.

Servizi aggiuntivi

Annualmente il Broker aggiudicatario elaborerà un rapporto in merito alla congruità ed efficacia del programma assicurativo in essere e sull'attività svolta dallo stesso Broker nell'arco temporale di riferimento, contenente indicazioni, suggerimenti e proposte volte a migliorare e salvaguardare la copertura assicurativa dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale.

Il Broker aggiudicatario si obbliga, in ogni caso e fermo tutto quanto previsto dal presente Capitolato, ad eseguire tutti gli ulteriori servizi e prestazioni dallo stesso offerti in sede di gara.

ART. 6 - PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

Il pagamento dei premi verrà effettuato dall'Autorità di Sistema Portuale al Broker entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze. A sua volta il Broker liquiderà i premi in favore delle compagnie assicurative entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze, al fine di garantire all'Autorità di Sistema Portuale l'efficacia e la continuità della copertura assicurativa, rilasciando alla stessa le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle compagnie assicurative debitamente quietanziate. Relativamente alle ricevute del pagamento del premio l'atto di quietanza deve essere trasmesso nelle 24 ore successive all'avvenuto pagamento.

Allo scopo di cui al comma 1 del presente articolo la richiesta di pagamento dei premi assicurativi e/o delle regolazioni con allegati tutti i dati necessari dovrà pervenire via PEC all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale da parte del Broker entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni prima della scadenza indicata nella relativa polizza.

Il versamento del premio nelle mani del Broker concreta il pagamento del premio stesso ai sensi dell'articolo 1901 del codice civile. Non sono pertanto imputabili all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale le conseguenze di eventuali ritardati pagamenti alle compagnie assicurative effettuati dal Broker, che sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

ART. 7 – OBBLIGHI DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le compagnie assicurative.

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale si impegna ad astenersi dalla stipula e/o dalla modifica di ciascuna polizza senza la previa consultazione del Broker.

In caso di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale si impegna a rendere noto che la gestione del contratto e delle relative polizze è affidata al Broker, quale soggetto deputato a rapportarsi per conto dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale con le compagnie di assicurazione per ogni questione inerente il contratto stesso.

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale sarà tenuta, in ciascun capitolato di appalto, ad indicare espressamente la percentuale di provvigione che la compagnia di assicurazione aggiudicataria dovrà corrispondere al Broker.

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale si impegna a fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti che si rendessero necessari ai fini del completo e puntuale disbrigo di formalità e obblighi riguardanti l'incarico.

ART. 8 – OBBLIGHI DEL BROKER

Tutti i documenti e la corrispondenza formale dovranno essere resi dal Broker in formato elettronico firmato digitalmente, ivi compresi quelli provenienti dalle compagnie assicurative.

Il Broker aggiudicatario dovrà coordinarsi con il Broker uscente al fine di acquisire tutte le notizie necessarie ed utili al subentro nell'incarico di consulenza e brokeraggio assicurativo.

Il Broker, dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione, si impegna ad assicurare la gestione completa del programma assicurativo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, dei sinistri (attivi, passivi e attivi a risarcimento diretto) e dei sinistri pregressi non ancora definiti, garantendo, in via autonoma, la definizione dei rapporti con il Broker uscente.

Il Broker aggiudicatario dovrà garantire la costante e persistente fattibilità delle sue proposte in ogni loro fase esecutiva nonché la loro completezza in riferimento ai rischi connessi all'attività dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale. Resta inteso che l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale rimarrà sollevata dall'obbligo di accettare in tutto o in parte le predette proposte.

Il Broker garantirà la presenza di un proprio referente presso la sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale ogni qualvolta l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale ne ravvisi l'esigenza. A tal fine il Broker aggiudicatario dovrà mettere a disposizione dell'Autorità di Sistema Portuale la propria struttura tecnico – organizzativa.

Nello svolgimento dell'incarico affidatogli il Broker aggiudicatario dovrà attenersi alle condizioni di cui al presente capitolato, al disciplinare di gara ed alla propria offerta presentata in sede di gara. Il predetto incarico andrà eseguito dal Broker aggiudicatario nell'interesse dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questa fornite. Il Broker aggiudicatario dovrà altresì seguire quanto dallo stesso proposto con il proprio piano di lavoro presentato in sede di offerta, fatte salve le diverse indicazioni formulate da parte dei competenti uffici dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale. Il Broker assicura inoltre all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale adeguata assistenza da parte di personale idoneo, dietro semplice richiesta degli uffici competenti.

L'incarico verrà eseguito dal Broker con l'impiego di propri mezzi e risorse. Lo stesso Broker aggiudicatario si accollerà gli oneri relativi al reperimento ed all'utilizzo della documentazione necessaria.

Il Broker aggiudicatario si asterrà dall'assumere qualsiasi compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale.

Il Broker si asterrà dal sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale senza la preventiva esplicita autorizzazione di quest'ultima, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale.

Il Broker aggiudicatario garantirà la trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione aggiudicatarie dei contratti assicurativi, obbligandosi a depositare presso l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.

Il Broker aggiudicatario si impegna a garantire il rispetto degli scopi istituzionali dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, assicurandone la tutela dei suoi interessi.

Il Broker aggiudicatario si impegna a relazionare in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta in nome dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente a quest'ultima.

Il Broker è tenuto ad avvisare tempestivamente l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale in ordine ai premi in scadenza e ai conseguenti rinnovi al fine di evitare scoperture assicurative, oltre che ad avvisare tempestivamente delle eventuali prescrizioni per tutti i sinistri che si verificheranno, in modo da consentire all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale di interromperle.

Al termine del contratto, il Broker ha l'obbligo di mettere nella disponibilità dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale tutti gli archivi informatici in un formato standard, interoperabili ed aperto relativi all'esecuzione del presente contratto.

ART. 9 – DOMICILIO DEL BROKER E REFERENTE UNICO DEL SERVIZIO

Entro la data di inizio del servizio, il Broker dovrà indicare con chiarezza il proprio domicilio al quale l'Ente potrà inviare tutte le comunicazioni inerenti al presente appalto, nonché il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e l'indirizzo di posta elettronica, nonché il numero di fax, ove non l'abbia già fatto in sede di procedura di affidamento.

Entro la data di inizio del servizio, il Broker dovrà altresì designare un proprio incaricato, in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa, quale referente unico per l'intera durata del contratto con l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale a cui quest'ultima potrà fare riferimento per ogni necessità o problematica inerente il servizio. Il referente nominato non potrà essere cambiato, salvo giustificato impedimento debitamente motivato dal broker.

Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'Autorità di Sistema Portuale, anche recandosi tempestivamente e personalmente, ove se ne ravvisi la necessità, presso la sede competente al fine di affrontare le problematiche afferenti l'oggetto dell'incarico.

Il Broker dovrà comunicare, contestualmente alla designazione del referente, le fasce orarie di presenza ordinaria, i recapiti per il reperimento (numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica), ed il sostituto del referente in assenza di quest'ultimo, il quale dovrà anch'egli essere persona in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa.

La mancata e/o tardiva nomina da parte del Broker del Referente Unico del Servizio, parimenti alla mancata e/o tardiva comunicazione all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale dei dati richiesti ai sensi dei commi 1 e 4 del presente articolo, saranno considerate come inadempienze e comporteranno l'applicazione della relativa penale di cui all'articolo 13.

ART. 10 – POLIZZA ASSICURATIVA

Prima della sottoscrizione del contratto, il Broker dovrà stipulare specifica polizza di RC Professionale con esclusivo riferimento all'oggetto del presente contratto nei modi e ai sensi del D.Lgs. 209/2005 con massimale non inferiore ad Euro 2.500.000,00 (Duemilionicinquecento/00) comunicare successivamente eventuali sue variazioni. La polizza deve essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il Broker potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC Professionale, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, dovrà essere prodotta un'appendice alla stessa nella quale sia esplicitato che la

polizza in questione copre anche i servizi previsti dal presente contratto, con precisazione che non sussistono limiti al numero di sinistri e che il massimale non è inferiore a quello di cui al comma 1 del presente articolo.

Il costo della suddetta polizza è da ritenersi compreso nell'importo contrattuale. Ogni onere ad essa relativo, pertanto, è a carico del Broker. In ogni caso, al fine di ottenere il rimborso delle spese e la rifusione dei danni l'Ente potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti del Broker.

La regolare costituzione della polizza di cui al presente articolo dovrà essere documentata dal Broker prima della stipula del contratto e comunque prima dell'inizio della prestazione.

ART. 11 – GARANZIA FIDEIUSSORIA

Il Broker affidatario, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, dovrà presentare una garanzia definitiva sotto forma, alternativamente, di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016, pari al 10% dell'importo contrattuale a garanzia dell'esatta osservanza delle clausole contrattuali o dell'eventuale risarcimento dei danni a causa di inadempimento. Resta salvo per l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La garanzia di cui al comma 1 dovrà avere validità per tutta la durata contrattuale e verrà trattenuta fino all'ultimazione del servizio e comunque finché non sia stata eliminata ogni eventuale eccezione e definita qualsiasi controversia, anche dopo la scadenza del contratto, e deve essere prorogabile qualora l'operato fosse protratto oltre il periodo di affidamento del Servizio.

La costituzione della garanzia di cui al comma 1 potrà avvenire mediante fideiussione bancaria o assicurativa, con primario istituto bancario o assicurativo e dovrà prevedere la sua operatività entro quindici (15) giorni a semplice richiesta scritta dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale e la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. La mancata costituzione della cauzione definitiva nei termini richiesti determina la revoca dell'affidamento.

Qualora la garanzia fideiussoria debba essere parzialmente o totalmente escussa dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale per le eventuali decurtazioni delle penali, il Broker è tenuto al reintegro della stessa entro **10 (dieci) giorni naturali consecutivi** dall'avvenuta escussione.

In caso di mancato reintegro l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, previa messa in mora del Broker in questione, ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

ART. 12 - RESPONSABILITA' DEL BROKER

Il Broker è l'esclusivo responsabile del rispetto di tutte le disposizioni normative relative alla tutela infortunistica e sociale da parte dei propri dipendenti addetti al servizio di cui all'art.1 del presente Capitolato.

Il Broker dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

È fatto carico al Broker di dare piena attuazione, nei riguardi del personale utilizzato, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altra disposizione contrattuale o normativa prevista.

Il Broker è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose, comunque verificatisi nel corso dell'esecuzione del contratto, derivanti da cause di qualunque natura ad esso imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell'Amministrazione.

Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e/o a far stipulare, modificare od integrare alla stazione appaltante; il Broker è altresì responsabile qualora non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi competenti dell'Autorità di Sistema Portuale, dei dirigenti e/o funzionari preposti al Servizio competente.

Il Broker risponde altresì dei danni causati dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente capitolato, allorché derivanti da comportamento o da negligenza riscontrate durante la vigenza dello stesso.

ART. 13 – PENALI

In caso di ritardo nella richiesta di pagamento dei premi assicurativi e/o delle regolazioni e/o di tutti i dati necessari, di cui all'art. 6 del presente Capitolato, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale applicherà una penale pari a € 150,00 = (centocinquanta/00), per ogni giorno lavorativo di ritardo fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.

In caso di mancata consegna del materiale utile (bozze, statistiche, annotazioni, ecc.) nel termine di 90 (novanta) prima della data prevista per la pubblicazione delle procedure di gara l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale applicherà una penale pari a € 100,00 = (cento/00), per ogni giorno lavorativo di ritardo fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.

Nel caso in cui la documentazione non venisse consegnata e si pregiudicasse la pubblicazione del bando e/o lo svolgimento della gara l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale applicherà una penale tra un minimo di € 500,00= (cinquecento/00) e un massimo di € 2.000,00 = (duemila/00), fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.

In caso di mancata indicazione del legale di fiducia della compagnia assicurativa, nel termine di 45 (quarantacinque) giorni prima della data della prima udienza, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale applicherà una penale pari a € 50,00 = (cinquanta/00), per ogni giorno lavorativo di ritardo fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno. Nel caso in cui il nominativo del legale non venisse indicato, e si pregiudicasse la tempestiva comparsa in tribunale da parte dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, e/o il Broker non provvedesse alla trasmissione della sentenza, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale applicherà una penale tra un minimo di € 200,00 = (duecento/00) e un massimo di € 1.000,00 = (mille/00), fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.

In caso di mancata resa dei pareri, decorsi 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data della richiesta, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale applicherà una penale pari a € 50,00 = (cinquanta/00), per ogni giorno lavorativo di ritardo fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.

In caso di mancata consegna della stima del valore a nuovo e del valore allo stato d'uso del Patrimonio Immobiliare entro il 30 settembre di ogni anno, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale applicherà una penale pari a € 50,00 = (cinquanta/00), per ogni giorno lavorativo di ritardo fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno. In caso di mancata consegna applicherà una penale compresa tra un minimo di € 200,00 = (duecento/00) e un massimo di € 1.000,00 = (mille/00), fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.

Gli inadempimenti contrattuali e/o i ritardi che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai commi precedenti, verranno contestati al Broker mediante PEC e/o raccomandata con avviso di ricevimento. Il Broker dovrà comunicare, parimenti mediante PEC e/o raccomandata con avviso di ricevimento, le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 3 (tre) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora dette controdeduzioni non siano giudicate accoglibili da parte dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale ovvero il termine per la presentazione delle stesse sia scaduto senza che il Broker abbia risposto, saranno applicate le penali di cui ai commi precedenti, fatto salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento del maggior danno.

Ai fini della compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale potrà avvalersi della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 11 del presente Capitolato. Ove l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale provvedesse ad escutere la garanzia fideiussoria quest'ultima dovrà essere reintegrata a carico del Broker entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali consecutivi dall'avvenuta escussione.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Broker dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è precedentemente reso inadempiente facendo sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Qualora la percentuale delle penali complessivamente applicate dovesse superare il 10% (dieci per cento) dell'intero importo contrattuale, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale risolverà il contratto in essere secondo le modalità di cui all'articolo 14 del presente capitolato, fatto salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento del maggior danno.

ART. 14 - RISOLUZIONE E RECESSO

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale si riserva, a suo insindacabile giudizio e previa regolare diffida, di risolvere unilateralmente il contratto in danno del Broker aggiudicatario, in tutti i casi previsti dalla vigente legislazione, ovvero nel caso in cui si verificano gravi inadempienze o gravi negligenze agli obblighi posti a carico del Broker con le disposizioni contenute nel presente capitolato o nell'offerta di seguito indicati:

- per grave inadempimento contrattuale comunque determinato o per prestazione professionale irregolare o giudicata scarsamente produttiva ed insufficiente;
- in caso di accertate inadempienze o gravi negligenze della società aggiudicataria in materia di obblighi previdenziali, assicurativi, contrattuali;
- in caso di cessazione dell'attività, di concordato preventivo, di fallimento e altre procedure concorsuali, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della società;
- in caso di cancellazione dell'aggiudicatario dall'albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione previsto dal D.Lgs. n. 209/2005;
- qualora il Broker ometta di dimostrare di aver stipulato annualmente la polizza di assicurazione per responsabilità civile.

La risoluzione del contratto dovrà essere preceduta da circostanziata contestazione scritta con diffida ad adempiere, ove possibile, a mezzo PEC e/o raccomandata con avviso di ricevimento, alla quale il Broker stesso non abbia adeguatamente risposto ponendo altresì rimedio al disservizio entro un termine di 90 giorni dal ricevimento.

In caso di risoluzione per inadempimento verrà escussa la cauzione definitiva, che verrà incamerata a titolo di penale e/o di indennizzo, salvo il risarcimento di maggiori danni, escutendo per gli stessi anche l'Assicurazione di Responsabilità Civile per errore e negligenze professionale secondo quanto stabilito dall'ISVAP.

In caso di risoluzione anticipata del contratto e qualora l'Amministrazione ne faccia richiesta, l'aggiudicatario dovrà assicurare la continuità delle prestazioni oggetto del contratto risolto, per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione dell'avvenuta risoluzione, al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze all'eventuale nuovo broker.

ART. 15 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Al fine di ottemperare alle disposizioni di cui alla L. n. 136/2010, il Broker si impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario presso il quale verranno eseguiti i pagamenti, dedicato in via non esclusiva a commesse pubbliche, che sarà utilizzato come strumento per transazioni finanziarie con l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale correlate al presente appalto, Per effettuare detti pagamenti si ricorrerà esclusivamente allo strumento del bonifico bancario, con l'indicazione del servizio al quale sono dedicati, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi, ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Nel caso in cui il pagamento delle prestazioni non venga effettuato tramite l'utilizzo del bonifico bancario, quale strumento idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, l'incarico si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

Il Broker assume, pena la nullità assoluta dell'incarico, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e successive modifiche. Il Broker aggiudicatario si impegna a fornire tempestivamente e per iscritto ogni informazione collegata ad eventuali variazioni nei dati sopraindicati.

I dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 D.Lgs. 196/2003).

ART. 16 - AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento UE n. 679/16 "GDPR" ciascuna delle Parti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all'esecuzione dell'incarico regolamentato dal presente capitolato.

Il titolare del trattamento dei dati personali è l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale.

La finalità del trattamento è l'"Affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per il periodo 01/8/2020 - 31/7/2024".

Ogni trattamento di dati personali e dati sensibili deve avvenire, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 196/2003, dal Regolamento UE n. 679/16 e nel primario rispetto dei principi di ordine generale.

In particolare, per ciascun trattamento di propria competenza, il Responsabile esterno del trattamento deve fare in modo che siano sempre rispettati i seguenti presupposti:

- a) i dati devono essere trattati:
 - secondo il principio di liceità;
 - secondo il principio fondamentale di correttezza, il quale deve ispirare chiunque tratti qualcosa che appartiene alla sfera altrui;
- b) i dati devono, inoltre, essere:
 - trattati soltanto in relazione all'attività che viene svolta con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
 - conservati per un periodo non superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento.

Il Broker deve sottoporre il personale impiegato ai corsi previsti dalla sopracitata normativa e deve formalmente incaricare lo stesso del trattamento dei dati personali relativi agli utenti con cui vengono a contatto; non potrà comunicare a terzi i dati in suo possesso; dovrà adottare misure adeguate e idonee atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso secondo quanto previsto dalla normativa ed, in particolare

- a) deve gestire il sistema informatico, nel quale risiedono i dati forniti dal Titolare attenendosi anche alle disposizioni del Titolare del trattamento in tema di sicurezza;
- b) deve predisporre ed aggiornare un sistema di sicurezza informatico idoneo a rispettare le prescrizioni del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/16, adeguandolo anche alle eventuali future norme in materia di sicurezza.

Il Broker si impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni di cui i suoi operatori siano venuti in possesso nell'ambito dell'attività prestata e dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile esterno del trattamento dati. Il Responsabile esterno del trattamento è a conoscenza del fatto che per la violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali sono previste sanzioni amministrative e penali (artt. 83 e 84 del Regolamento UE 679/16).

Il Responsabile del Trattamento dati è Insiel S.p.A. – PEC: protocollo@pec.insiel.it

Il DPO (Responsabile Protezione Dati) ai sensi art. 37 del Regolamento UE 679/16 è il Dott. Federico Decli – mail: federico.decli@porto.trieste.it

ART. 17 – STIPULA DEL CONTRATTO ED EFFETTI OBBLIGATORI

Il contratto stipulato in base al presente capitolato è immediatamente vincolante per l'impresa aggiudicataria, mentre lo sarà per l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale solo dopo l'esecutività degli atti amministrativi e gli accertamenti previsti dalla normativa antimafia.

ART. 18 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI

L'impresa aggiudicataria ha l'obbligo di comunicare all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o la rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà dell'amministrazione appaltante di risolvere, in tale ipotesi, il contratto. Sarà a carico del Broker aggiudicatario ogni spesa relativa e conseguente all'appalto in parola (spese contrattuali e di registrazione, bolli ecc.) prevista dalla vigente normativa, ancorché emanata nel corso dell'appalto medesimo.

ART. 19 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente capitolato, per la quale non sia possibile una composizione in via transattiva sarà competente il Foro di Trieste in via esclusiva.

Per la definizione di eventuali controversie inerenti gli atti delle procedure di affidamento è ammesso ricorso, previo esperimento di tentativo di composizione bonaria e transattiva, in via esclusiva al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia.

ART. 20 – CLAUSOLA ANTICORRUZIONE

Ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs n. 50/2016, il Broker aggiudicatario, sarà tenuto a rilasciare apposita dichiarazione, ai sensi del d.p.r. n. 445/2000, di assenza di conflitto di interessi, impegnandosi, durante tutto il periodo di esecuzione del contratto, a segnalare senza ritardo l'insorgere di un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che possa essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura d'appalto per la quale è stato affidato il servizio di Brokeraggio

ART. 21 – CODICE DI COMPORTAMENTO E DIVIETO DI PANTOUFLAGE

L'affidatario dovrà osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il codice di comportamento adottato dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale con deliberazione del Presidente n. 695 del 30 ottobre 2019.

Detto codice di comportamento è disponibile sul sito web dell'ente all'URL (<https://www.porto.trieste.it/wp-content/uploads/2020/02/Codice-di-comportamento-AdSPMAO.pdf>) e copia del medesimo verrà consegnato all'affidatario prima dell'inizio del servizio.

L'affidatario dovrà inoltre adeguarsi a quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter. D.Lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", come modificato dalla L. 190/2012.

ART. 22 - NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato si fa riferimento alla legislazione vigente in materia di appalti di pubblici servizi, nonché al D.Lgs. n. 209/2005, al codice civile e ad ogni altra disposizione legislativa in merito applicabile.